

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- Regolamento (CEE) n. 999/86 della Commissione, del 7 aprile 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1000/86 della Commissione, del 7 aprile 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1001/86 della Commissione, del 7 aprile 1986, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 40 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese 6
- * **Regolamento (CEE) n. 1002/86 della Commissione, del 7 aprile 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 3155/85 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari** 8
- Regolamento (CEE) n. 1003/86 della Commissione, del 7 aprile 1986, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2813/85, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi 9
- Regolamento (CEE) n. 1004/86 della Commissione, del 7 aprile 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 10
- Regolamento (CEE) n. 1005/86 della Commissione, del 7 aprile 1986, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 11
-
- II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*
- Commissione**
- 86/104/CEE :
- * **Decisione della Commissione, del 24 febbraio 1986, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Irlanda in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio** 13

86/105/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 25 febbraio 1986, che modifica le decisioni 76/791/CEE, 78/436/CEE e 81/651/CEE per quanto concerne il numero dei membri dei comitati scientifici	14
86/106/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 25 febbraio 1986, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1985 nella Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio	15
86/107/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 25 febbraio 1986, recante terza modifica della decisione 85/632/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia	17
86/108/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 25 febbraio 1986, che autorizza la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio	19
86/109/CEE :	
★ Direttiva della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate »	21
86/110/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi	23
86/111/CEE :	
Decisione della Commissione, del 5 marzo 1986, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 288/86 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare	24
86/112/CEE :	
Decisione della Commissione, del 5 marzo 1986, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 287/86 relativa alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare	25

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 903/86 della Commissione, del 26 marzo 1986, relativo alla fissazione dei prelievi applicabili a taluni prodotti importati in provenienza dagli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (stati ACP) e dai paesi e territori d'oltremare (PTOM) (GU n. L 82 del 27.3.1986)	26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 999/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 720/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 aprile 1986;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 720/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1986, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	158,51
10.01 B II	Frumento duro	15,06	202,29 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	35,50	146,75 ⁽³⁾
10.03	Orzo	30,24	152,18
10.04	Avena	71,14	136,10
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	140,01 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	30,24	59,66 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	—	144,48 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	—	237,17
11.01 B	Farine di segala	64,67	220,70
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	37,01	327,30
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	—	253,66

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1000/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1986

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 aprile 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati negli allegati.

Articolo 2.

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

ALLEGATO I

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza dal Portogallo

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	6,84	6,84	6,84
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	12,18	12,18	12,18	12,18
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	9,10	9,10	9,10	9,10
11.07 B	Malto torrefatto	0	10,60	10,60	10,60	10,60

REGOLAMENTO (CEE) N. 1001/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1986

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 40 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che l'Irlanda con una comunicazione in data 26 marzo 1986, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 40 000 t di orzo detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 40 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese può

essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 40 000 t di orzo da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 40 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del secondo mese successivo.

Articolo 4

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 23 aprile 1986, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade l'11 giugno 1986.
4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento irlandese

Articolo 5

L'organismo d'intervento irlandese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 6*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Carlow	3 000
Cork	3 500
Kildare	6 500
Kilkenny	3 000
Louth	4 000
Offaly	2 500
Tipperary	2 000
Waterford	1 000
Wexford	9 000
Wicklow	5 500

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 40 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese

(Regolamento (CEE) N. 1001/86)

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1002/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 3155/85 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata istituita la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari;

considerando che da una verifica è emerso che le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3155/85, relative agli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo, non sono perfettamente idonee allo scopo prefisso, soprattutto nell'eventualità che

l'evoluzione dei tassi di cambio reali successivamente alla data in cui ha avuto luogo la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari provochi una variazione di questi ultimi; che occorre pertanto modificare le disposizioni in parola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3155/85 è sostituito dal seguente:

« 2. Se si procede a un adeguamento di questo tipo, gli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), fissati anticipatamente restano invariati ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1003/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1986

che rettifica il regolamento (CEE) n. 2813/85, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2813/85 ⁽⁴⁾ definiva all'articolo 1 le zone di applicazione del medesimo, richiamandosi all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3634/83 ⁽⁶⁾; che detto regolamento non costituiva a quell'epoca il riferimento corretto all'ultima modifica, la quale era invece rappresentata dal regolamento (CEE) n. 501/85 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1124/77 ha subito successive modifiche, l'ultima delle quali è stata apportata con regolamento (CEE) n. 3817/85 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2813/85 nel testo originale ha dato luogo

a difficoltà d'ordine pratico; che appare pertanto opportuno correggere detto articolo con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento originario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2813/85, i termini « modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3634/83 » sono soppressi; lo stesso dicasi per la nota in calce corrispondente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'8 ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 9. 10. 1985, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 360 del 23. 12. 1973, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 60 del 28. 2. 1985, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1004/86 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1986
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
 visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
 visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,
 considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 972/86 ⁽⁴⁾;
 considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.
⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 4. 4. 1986, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	41,42 34,30 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1005/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1986

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 889/86⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 946/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 889/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 889/86, modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1986, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di, saccarosio	0,4142 — 0,4142 0,4142 0,4142	— 54,56 — — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri	— 0,4142	54,56 —

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1986

relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Irlanda in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(86/104/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che il governo dell'Irlanda, in conformità all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, ha notificato le seguenti disposizioni amministrative:

- regime di aiuti 1985 per l'allevamento bovino nelle zone gravemente svantaggiate,
- regime di aiuti 1985 per l'allevamento ovino nelle zone svantaggiate,
- regime di aiuti 1985 per le vacche da carne nelle zone svantaggiate,
- regime di indennità compensative 1985;

considerando che, in conformità all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni amministrative notificate con il regolamento citato e tenendo conto degli obiettivi del regolamento stesso, nonché della coerenza necessaria tra le varie misure, siano soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le disposizioni amministrative sopra elencate sono conformi alle condizioni e alle finalità del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEOAG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le misure adottate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni amministrative citate nei considerando per l'attuazione del titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85 in Irlanda, soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 1986****che modifica le decisioni 76/791/CEE, 78/436/CEE e 81/651/CEE per quanto
concerne il numero dei membri dei comitati scientifici**

(86/105/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la decisione 76/791/CEE della Commissione, del 24 settembre 1976, relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione animale ⁽¹⁾ e la decisione 78/436/CEE della Commissione, del 21 aprile 1978, che istituisce un comitato scientifico degli antiparassitari ⁽²⁾, hanno previsto che i suddetti comitati siano composti di 15 membri al massimo; che la decisione 81/651/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981, che istituisce un comitato scientifico veterinario ⁽³⁾, ha previsto che anche ciascuna delle tre sezioni del suddetto comitato sia composta di 15 membri al massimo; che, tenuto conto degli ampliamenti della Comunità che hanno avuto luogo dopo l'istituzione dei suddetti comitati, nonché della maggior mole di lavoro che debbono smaltire, sarebbe opportuno aumentare il numero massimo dei membri previsto;

considerando che occorre pertanto modificare le decisioni in questione,

DECIDE:

Articolo unico

Nell'articolo 3 delle decisioni 76/791/CEE, 78/436/CEE e 81/651/CEE i termini « 15 membri » sono sostituiti da « 18 membri ».

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 124 del 12. 5. 1978, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 233 del 19. 8. 1981, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1986

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1985 nella Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/106/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, le seguenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative:

— principi per l'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate, del 29 aprile 1985;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, le seguenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei Länder:

— SCHLESWIG-HOLSTEIN

direttive per l'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate a titolo dell'azione comune « miglioramento delle strutture agrarie e della protezione delle coste », del 9 luglio 1985;

— AMBURGO

incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate (progetto), del 14 giugno 1985;

— BASSA SASSONIA

direttive per la concessione di sovvenzione all'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate della Bassa Sassonia (indennità compensativa), del 25 giugno 1985;

— BREMA

direttive per l'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate, del 9 gennaio 1975;

— RENANIA SETTENTRIONALE — VESTFALIA

direttiva per la concessione di sovvenzioni all'incentivazione di aziende agricole in zone montane e in alcune zone svantaggiate della Renania settentrionale-

Vestfalia (indennità compensativa), del 25 giugno 1985;

— ASSIA

direttive per l'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate (direttive sull'agricoltura montana), del 17 luglio 1985;

— RENANIA—PALATINATO

incentivazione di investimenti individuali in aziende agricole (n. 8 indennità compensativa), del 2 aprile 1985;

— BADEN—WÜRTTEMBERG

direttive del ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura, dell'ambiente e delle foreste per l'incentivazione di aziende agricole in zone montane e in alcune zone svantaggiate (indennità compensativa), del 24 ottobre 1985;

— BAVIERA

direttive del ministero bavarese dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di indennità compensative nelle zone montane e nelle zone agricole svantaggiate, del 4 aprile 1985 (nel testo del 25 giugno 1985);

— SAAR

direttive del ministero dell'economia per la concessione di indennità compensative ad aziende agricole in alcune zone svantaggiate, del 20 giugno 1985;

— BERLINO

condizioni per la concessione di un'indennità compensativa conformemente ai principi per l'incentivazione di aziende agricole in zone svantaggiate a titolo del programma quadro vigente dell'azione comune « miglioramento delle strutture agrarie e della protezione delle coste » (progetto), del 18 giugno 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative comunicate con il suddetto regolamento e tenendo conto degli obiettivi del medesimo nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità nel 1985;

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

considerando che le suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative corrispondono agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando tuttavia che la fissazione dell'importo annuo dell'indennità compensativa rapportata al quantitativo di riferimento di latte, come è previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative comunicate dai Länder Schleswig-Holstein, Renania-Palatinato e Saar, a seguito delle contingenti e considerevoli difficoltà amministrative cui devono far fronte le autorità di detti Länder con l'estensione delle sovvenzioni a tutte le zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (¹), può essere tollerata solo eccezionalmente per il 1985 quale unico criterio di determinazione dell'entità degli svantaggi naturali permanenti che incidono sull'attività agricola e quale parametro per la determinazione della soglia di prosperità;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'indennità compensativa concessa nella Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 797/85 soddisfa le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1986

recante terza modifica della decisione 85/632/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(86/107/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovine e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 7,

considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni;

considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale epizoozia, la Commissione ha adottato in particolare la decisione 85/632/CEE, del 18 dicembre 1985⁽⁵⁾, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia;

considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata in talune parti circoscritte del territorio italiano;

considerando che è necessario adeguare la portata delle misure restrittive in funzione dell'evoluzione della

malattia e delle azioni intraprese dalle autorità italiane sul piano locale;

considerando che in seguito alla situazione zoonosanitaria è necessario definire la portata delle misure restrittive relative alle carni fresche;

considerando che, a norma dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 85/632/CEE è modificata come segue:

1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, la data « 14 febbraio 1986 » è sostituita dalla data « 25 febbraio 1986 ».
2. Nell'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente :
 - « 1. Gli stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di carni fresche bovine, suine, ovine e caprine provenienti dalle parti del territorio italiano elencate nell'allegato della presente decisione, e le carni fresche bovine, suine, ovine e caprine ottenute da animali provenienti dalle suddette parti del territorio italiano, ma abbattuti in altre regioni ».
3. Nell'articolo 2, paragrafo 3, la data « 14 febbraio 1986 » è sostituita dalla data « 25 febbraio 1986 ».
4. Nell'articolo 3, paragrafo 3, la data « 14 febbraio 1986 » è sostituita dalla data « 25 febbraio 1986 ».
5. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione, tre

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 38.

giorni dopo la sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi :
 - per la regione Veneto, il territorio delle unità sanitarie locali n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 ;
 - la regione Emilia-Romagna ;
 - la regione Campania ;
 - per la regione Lombardia, il territorio delle unità sanitarie locali n. 45, 46, 47, 48, 49 e 50 ;
 - per la regione Abruzzo, il territorio delle unità sanitarie locali n. 5, 8 e 14 ;
 - per la regione Marche, il territorio delle unità sanitarie locali n. 22 e 24 ;
 - qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 13 dicembre 1985.

 2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carni :
 - per la regione Veneto, il territorio delle unità sanitarie locali n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 ;
 - la regione Emilia-Romagna ;
 - la regione Campania ;
 - per la regione Lombardia, il territorio delle unità sanitarie locali n. 45, 46, 47, 48, 49 e 50 ;
 - per la regione Abruzzo, il territorio delle unità sanitarie locali n. 5, 8 e 14 ;
 - per la regione Marche, il territorio delle unità sanitarie locali n. 22 e 24 ;
 - qualsiasi parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 13 dicembre 1985.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1986

che autorizza la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(86/108/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

viste le domande presentate dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che, in Francia e nei Paesi Bassi, la produzione di sementi di piselli da foraggio (*Pisum sativum* L. partim) del tipo pisello primaverile tondo verde, destinate ad usi agricoli e conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE, è risultata deficitaria nel 1985 e non consente pertanto di sopperire all'approvvigionamento di questi due stati membri;

considerando che, per il momento, il fabbisogno non può essere coperto in misura soddisfacente con sementi certificate in provenienza da altri stati membri o anche da paesi terzi, le quali rispondano a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva sopra menzionata;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Francia e i Paesi Bassi, fino al 30 giugno 1986, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie suindicata, appartenenti a una categoria soggetta a requisiti ridotti, fatte salve eventuali offerte di sementi del tipo in questione notificate dalla Danimarca o dal Regno Unito entro il 15 gennaio 1986;

considerando che appare inoltre opportuno autorizzare altri stati membri, che siano in grado di rifornire la Francia e i Paesi Bassi con sementi non conformi alle disposizioni della direttiva citata, ad ammettere la commercializzazione, sempreché siano destinate alla Francia o ai Paesi Bassi;

considerando che, a norma dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad ammettere, fino al 30 giugno 1986, la commercializzazione nel proprio territorio di un quantitativo massimo pari rispettivamente a 7 000 e 3 000 t di sementi di piselli di foraggio (*Pisum sativum* L. partim), del tipo pisello primaverile tondo verde, destinate ad usi agricoli e rispondenti ai requisiti della categoria « sementi commerciali », sempreché sia rispettata la condizione seguente: l'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione « destinate esclusivamente alla Francia » oppure « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi », secondo il caso.

Articolo 2

Gli altri stati membri sono autorizzati ad ammettere nel proprio territorio, alle condizioni specificate all'articolo 1, la commercializzazione di un quantitativo massimo di 10 000 t di sementi di piselli da foraggio (*Pisum sativum* L. partim), sempreché siano destinate esclusivamente alla Francia o ai Paesi Bassi. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione « destinate esclusivamente alla Francia » oppure « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi », secondo il caso.

Articolo 3

I quantitativi di sementi indicati agli articoli 1 e 2 sono diminuiti di una quantità di sementi di piselli da foraggio (*Pisum sativum* L. partim), del tipo pisello primaverile tondo verde, destinate ad usi agricoli e conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE, di cui la Danimarca o il Regno Unito possono segnalare la disponibilità, informandone la Commissione, la Francia e i Paesi Bassi entro il 15 gennaio 1986.

Articolo 4

Ogni stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1° novembre 1986, i quantitativi di sementi

(¹) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(²) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

commercializzati nel rispettivo territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1986

che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate »

(86/109/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/859/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 66/401/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali di talune specie di piante foraggere ;

considerando che la direttiva 69/208/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certifi-

cate di ogni tipo e sementi commerciali di talune specie di piante oleaginose e da fibra ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, di ciascuna delle suddette direttive autorizza la Commissione a vietare la commercializzazione delle sementi che non siano ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate » ;

considerando che, in base alle informazioni attualmente disponibili, si è accertato che gli stati membri saranno in grado di produrre sementi di base e sementi certificate in misura sufficiente a coprire la domanda comunitaria di sementi di numerose specie sopra citate con sementi delle stesse categorie a decorrere dal 1° luglio 1987 per alcune specie, dal 1° luglio 1989 per altre e dal 1° luglio 1991 per ulteriori specie ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1987, le sementi di :

- | | |
|--------------------------|------------|
| — Vicia faba L. (partim) | — Favetta |
| — Papaver somniferum L. | — Papavero |

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate ».

2. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1987, le sementi di :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| — Glycine max (L.) Merr. | — Soia |
| — Linum usitatissimum L. | — Lino oleaginoso |

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate « sementi di base », « sementi certificate di prima riproduzione » o « sementi certificate di seconda riproduzione ».

Articolo 2

Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1989, le sementi di :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| — Agrostis canina L. | — Agrostide canina |
| — Agrostis gigantea Roth | — Agrostide bianca |
| — Agrostis stolonifera L. | — Agrostolonifera |
| — Agrostis tenuis Sibth | — Agrostide tenue |
| — Alopecurus pratensis L. | — Coda di volpe |

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.⁽²⁾ GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 31.

— Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl.	— Avena altissima
— Phleum bertolonii DC.	— Fleolo bulboso
— Poa nemoralis L.	— Poa dei boschi
— Poa palustris L.	— Fienarola delle paludi
— Poa trivialis L.	— Poa comune
— Trisetum flavescens (L.) Beauv.	— Avena bionda
— Lotus corniculatus L.	— Ginestrino
— Lupinus albus L.	— Lupino bianco
— Lupinus angustifolius L.	— Lupino azzurro
— Lupinus luteus L.	— Lupino giallo
— Medicago lupulina L.	— Lupolina
— Trifolium hybridum L.	— Trifoglio ibrido
— Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern.	— Senape bruna

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

Articolo 3

Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1991, le sementi di:

— Festuca ovina L.	— Festuca ovina
— Trifolium incarnatum L.	— Trifoglio incarnato
— Trifolium resupinatum L.	— Trifoglio persico
— Vicia sativa L.	— Veccia comune
— Vicia villosa Roth	— Veccia vellutata, veccia di Narbonne
— Sinapis alba L.	— Senape bianca

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

Articolo 4

Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre

- il 1° luglio 1987 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1,
- il 1° luglio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 2 e
- il 1° luglio 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 3.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1986

relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi

(86/110/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 della decisione 85/356/CEE, qualora vengano effettuate nell'ambito della Comunità operazioni di « rietichettatura » e « richiusura » secondo i sistemi OCSE, devono essere applicate, per quanto di ragione le disposizioni della direttiva 66/400/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE⁽³⁾ e dall'atto di adesione della Grecia, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione⁽⁵⁾, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE⁽⁷⁾ e della direttiva 69/208/CEE del Consiglio⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/859/CEE della Commissione⁽⁹⁾, applicabili alla richiusura degli imballaggi di sementi prodotte nella Comunità, fatte salve le norme OCSE applicabili a tali operazioni; che l'articolo 3 vieta d'impiegare a tale scopo etichette CEE; che, secondo lo stesso articolo 3, può tuttavia essere presa una decisione sulle condizioni in cui possono essere previste deroghe a tale divieto;

considerando che, per facilitare talune operazioni che richiedono il reimpaccaggio delle sementi prodotte in paesi terzi, si devono stabilire le condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto di cui sopra;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga al divieto di cui all'articolo 3, seconda frase, della decisione 85/356/CEE, è autorizzato, nell'ambito

della Comunità, l'impiego di etichette CEE per la rietichettatura dei seguenti tipi d'imballaggi contenenti sementi prodotte in paesi terzi:

- a) imballaggi contenenti una miscela di sementi provenienti da due o più imballaggi di sementi della stessa varietà e categoria, sempreché almeno uno degli imballaggi originari contenga sementi di produzione comunitaria e rechi una etichettatura conforme alle norme comunitarie, ed a condizione che:
 - le sementi di una o più partite non soddisfino, prima della miscela, alle norme CEE o ad altre condizioni per quel che riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica o il tenore in sementi di altre specie di piante,
 - la miscela sia omogenea, e
 - l'etichetta indichi i singoli paesi produttori;
- b) piccoli imballaggi CEE, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto G, della direttiva 66/400/CEE;
- c) piccoli imballaggi CEE A, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto F, della direttiva 66/401/CEE;
- d) piccoli imballaggi CEE B, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto G, della direttiva 66/401/CEE, qualora contengano sementi certificate;
- e) imballaggi contenenti un miscuglio di sementi, quale previsto all'articolo 13 della direttiva 66/401/CEE o all'articolo 13 della direttiva 66/402/CEE.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1985, pag. 20.⁽²⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.⁽³⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.⁽⁵⁾ GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 41.⁽⁶⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.⁽⁷⁾ GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.⁽⁸⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.⁽⁹⁾ GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1986

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 288/86 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(86/111/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 288/86 della Commissione, del 6 febbraio 1986, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 3 906 t di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo, o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 288/86 sono fissate come segue:

- Partita M: 876 904 ECU (UK)
3 546 404 ECU (UK)
865 640 ECU (N)
- Partita N: 553 062 ECU (F)
- Partita V: 447 280 ECU (B)
- Partita Z: 605 510 ECU (N)

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 37 del 12. 2. 1986, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1986

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 287/86 relativa alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare

(86/112/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 287/86 della Commissione, del 6 febbraio 1986, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 2 400 t di burro, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di burro a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo, o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi da prendere in considerazione ai fini della gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 287/86 sono fissate come segue:

- Partita A: 90 655 ECU (IRL)
- Partita B: 194 477 ECU (D)
- Partita C: 176 232 ECU (D)
- Partita D: 32 168 ECU (N)
- Partita E: 32 623 ECU (N)
- Partita F: 45 461 ECU (N)
- Partita G: 45 328 ECU (IRL)

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ DGU n. L 37 del 12. 2. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 903/86 della Commissione, del 26 marzo 1986, relativo alla fissazione dei prelievi applicabili a taluni prodotti importati in provenienza dagli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (stati ACP) e dai paesi e territori d'oltremare (PTOM)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 82 del 27 marzo 1986)

Pagina 75, allegato al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso, numero della tariffa doganale comune ex 10.06 B. III, colonna « ACP o PTOM »:

anziché: « 30,42 »,

leggi: « 80,42 ».

LA COMUNITÀ EUROPEA — CARTA POLITICA

Stati membri, regioni e unità amministrative

La carta politica rappresenta i 12 paesi che costituiscono la Comunità europea dal 1° gennaio 1986: Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, e mostra la loro suddivisione politica in regioni e unità amministrative (province, contee, ecc.) con i rispettivi capoluoghi.

L'odierna Comunità europea ha una superficie di 2,25 milioni di km² e una popolazione di 320 milioni di persone.

Un ampio riquadro con 105 grafici fornisce dati di base economici ed altri dati statistici sulla Comunità europea e sui suoi stati membri, nonché raffronti con l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti.

Formato: 75 × 105 cm

La carta piegata misura: 25 × 13 cm

Scala: 1 : 4 000 000 (1 cm = 40 km)

8 colori

Pubblicata in 9 lingue: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

250 FB 7 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP—CEE

SECONDA CONVENZIONE ACP—CEE DI LOMÉ

(firmata il 31 ottobre 1979)

TESTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE AGRICOLA E RURALE

Volume I 1. 1. 1983-31. 12. 1983
Atti del Consiglio dei ministri ACP—CEE
Decisioni del Comitato degli ambasciatori ACP—CEE

60 pagine
BX-42-84-153-II-C ISBN 92-824-0202-9
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:
100 FB 3 100 Lit

Volume II 1. 1. 1984-31. 12. 1984
Bilancio del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (1984)

10 pagine
BX-43-85-426-IT-C ISBN 92-824-0244-4
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:
100 FB 3 100 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo